

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCUOLA CATTOLICA

LA TUTELA DEI MINORI NELLE SCUOLE CATTOLICHE

LINEE GUIDA



CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

INTRODUZIONE

La cura e la tutela dei minori sono una parte essenziale del compito educativo. Come ricordato di recente dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, “la comunità educante è responsabile di assicurare il rispetto della vita, della dignità e della libertà degli alunni e degli altri membri della scuola, mettendo in atto tutte le necessarie procedure di promozione e tutela dei minori e dei più vulnerabili. Infatti, fa parte integrante dell'identità della scuola cattolica lo sviluppo di principi e valori per la protezione degli alunni e degli altri membri con la coerente sanzione di trasgressioni e di delitti, applicando rigorosamente le norme del diritto canonico nonché del diritto civile” (*L'identità della Scuola Cattolica per una cultura del dialogo*, n. 40).

Pertanto, alle Linee Guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, pubblicate dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori nel giugno 2019, desideriamo affiancare questo strumento contenente alcuni orientamenti per la tutela dei minori nelle scuole cattoliche italiane. Si tratta di linee di azione che non sostituiscono di certo la normativa in materia, che va sempre assolutamente e puntualmente conosciuta e rispettata.

La visione che intendiamo offrire è quella positiva e fiduciosa di chi intende rafforzare e migliorare la prassi educativa, servendosi di tutti gli strumenti a vantaggio della persona che cresce. Vogliamo continuare a scommettere sull'educazione. Alla base di ogni indicazione proposta, infatti, sta la convinzione che l'educazione integrale della persona, nella prospettiva dell'antropologia cristiana, contiene in sé i semi della prevenzione e del contrasto di ogni forma di abuso, essendo indirizzata al vero bene della persona e alla sua piena crescita sotto ogni aspetto.

© 2022 Conferenza Episcopale Italiana
Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica

Grafica: ottaviososio.it
Stampa: Mediagraf S.p.A.
Roma, novembre 2022

<https://educazione.chiesacattolica.it>

Educare, infatti, significa far sperimentare che non si è abbandonati a se stessi, ma si è inseriti in una comunità dove diverse persone (genitori, insegnanti, adulti, sacerdoti e consacrati, catechisti, ecc.) si fanno compagni di viaggio e guide autorevoli, orientano al bene e aiutano a riconoscere ed evitare il male. Si tratta di una “preventività” capace di suscitare vita buona e generare “anticorpi” verso una pluralità di rischi e pericoli. Per queste ragioni, il testo si apre con un’ampia rassegna sui presupposti pedagogici di fondo, su cui si innestano attenzioni e azioni specifiche. Educare significa tutelare, prevenire e curare, proteggere e liberare.

Tale approccio, centrato sulla persona in formazione, coinvolge l’intera comunità educativa, nella pluralità delle sue figure e responsabilità. A tale articolazione di compiti e presenze è dedicata una sezione particolare, a cui segue l’individuazione di alcuni indirizzi operativi proposti alle singole comunità educanti affinché verifichino e qualifichino le loro prassi, così da non farsi trovare carenti o disattenti. Si tratta naturalmente di una responsabilità che la scuola condivide con la famiglia e che ha importanti ricadute sul più ampio contesto sociale e culturale.

Pur essendo la prima volta che viene realizzato un tale strumento, rivolto all’intero mondo della scuola cattolica e della formazione professionale di ispirazione cristiana, queste pagine intendono mostrare che non si parte da zero e che la qualità educativa diffusa costituisce una base essenziale per ogni ulteriore sviluppo e approfondimento. Per questo, sarà importante dare seguito alle presenti riflessioni anche con la raccolta di buone pratiche realizzate a livello locale e di quanto è ulteriormente prodotto nei territori, negli istituti e nelle comunità educative ed ecclesiali.

Un aspetto essenziale dell’impegno per la tutela dei minori è quello della formazione degli insegnanti e delle diverse figure educative. Il presente testo intende incentivare e sostenere questo compito, in sinergia con altre iniziative simili presenti all’interno delle singole comunità.

Il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica

Roma, 9 giugno 2022



PRESUPPOSTI DI FONDO

L'educazione e la crescita della persona costituiscono un impegno che riguarda tutta una comunità, ovvero un processo che coniuga le responsabilità dei suoi vari attori, affinché ciascuno ne possa trarre il più ampio giovamento. L'educazione è sempre un'impresa comunitaria, una responsabilità condivisa che si fonda sulla consapevolezza che i bambini realizzano al meglio la loro crescita se un'intera comunità, con la sua cultura e la sua rete sociale, se ne prende cura.

Tutti conosciamo il proverbio africano, citato spesso da papa Francesco, secondo il quale "per educare un bambino ci vuole un villaggio". L'educazione è, infatti, un percorso complesso che richiede e si inserisce in un sistema di relazioni. Essa chiama in causa "tutti gli abitanti del villaggio" che, insieme e singolarmente, realizzano l'opera educativa, preoccupandosi di mettere in campo condizioni di benessere per ciascun minore.

LA SCUOLA

La scuola è **una comunità di persone** chiamata a prendersi cura di ciascun bambino e ragazzo per far fiorire la sua unicità: una scelta responsabile e un impegno che, nella relazione educativa, trovano lo spazio e il tempo affinché ciò accada. Una scuola che educa è una scuola che accoglie e include, che sa tenere insieme i traguardi di conoscenza con il benessere e le dimensioni di senso, che ha a cuore la persona dell'alunno/studente e si prende cura di lui attraverso un dialogo che ne accompagna le conquiste e i successi, così come le fragilità e le difficoltà.

Pensare la scuola come comunità significa cogliere il senso più profondo dell'educare, che presuppone e richiede un **contesto relazionale** affettivamente positivo. La scuola, infatti, si presenta come comunità accogliente, capace di cura empatica e profonda, di ascolto, di rispetto e di dialogo, in cui sperimentare i valori della fraternità, della solidarietà e dell'impegno per il bene di tutti.

Una scuola che educa è una scuola che si prende a cuore **il benessere** di ogni persona che varca la sua soglia, attraverso l'attenzione a tutte le di-

mensioni del minore, compresa quella affettiva ed emotiva. Relazioni, attività, tempi e spazi concorrono al benessere di tutti coloro che vivono a scuola. Per gli alunni, esso è assicurato in primo luogo dalla qualità delle relazioni che essi sperimentano con gli adulti e i coetanei. È solo **a partire da un tale vissuto** che è possibile sostenere i minori nel desiderio di apprendere, di aprirsi al mondo e all'incontro con gli altri. Il benessere, dunque, è fine e mezzo dell'azione educativa, a partire dai primi servizi educativi (0-3 anni) e dalla scuola dell'infanzia e lungo i gradi successivi.

Le scuole cattoliche e di ispirazione cristiana sono luoghi nei quali si assume uno sguardo a 360 gradi, finalizzato a **un'educazione armonica e integrale** di ogni alunno, proponendosi di seguire e accompagnare i delicati equilibri che delineano il suo percorso di vita. Sono dunque luoghi nei quali fare esperienza di relazioni educative autentiche, grazie alla professionalità competente e sensibile di insegnanti che sanno costruire un clima di fiducia, nel quale l'alunno sente di essere accolto e di potersi fidare.

Per restare luogo dove i minori sperimentano relazioni autentiche, la scuola deve dimostrarsi **attenta e pronta ad intervenire** di fronte ad ogni comportamento illecito posto in essere dagli adulti (anche insegnanti, educatori e volontari) nei loro confronti.

IL PROGETTO EDUCATIVO

"Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l'originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospet-

tiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato” (*Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione*).

Questo passaggio, tratto dal paragrafo “Centralità della persona” delle Indicazioni ministeriali, evidenzia in modo puntuale come la **progettazione** pedagogica, strumento imprescindibile per la professionalità docente, debba avere come base fondativa una precisa **idea di persona e di educazione**. Il progetto educativo, dunque, è chiamato a corrispondere alla concezione di persona per la quale la scuola esplica la propria missione; deve, cioè, interpretare e declinare finalità, obiettivi, proposte, esperienze e pratiche in funzione di “quel” bambino-persona che vuole accompagnare e far crescere.

La scuola cattolica e di ispirazione cristiana è innanzitutto un contesto di educazione in senso formale, cioè intenzionale. È un ambiente che propone i contenuti scientifici, culturali, sociali e le pratiche educative che la scuola, in quanto tale, è tenuta a garantire, attraverso però la specificità del proprio progetto educativo. Una cura che, fondata sull’**umanesimo cristiano**, si rende visibile con parole, segni, gesti, sguardi, proposte, spazi, tempi orientati dai valori evangelici.

Non va dimenticato che “la scuola cattolica vive nello scorrere della storia umana. Perciò è chiamata continuamente a seguire il suo fluire per offrire un servizio formativo adeguato al suo presente”. **In quanto scuola**, “essa possiede sostanzialmente le caratteristiche degli istituti scolastici di ogni luogo, i quali, attraverso l’attività didattica organizzata e sistematizzata, offrono una cultura finalizzata all’educazione integrale delle persone”. **In quanto cattolica**, la scuola “possiede una qualifica che ne determina la sua specifica identità: si tratta del suo riferirsi alla vera concezione cristiana della realtà. Di tale concezione *Gesù Cristo è il centro*. La relazione personale con Cristo permette al credente di proiettare uno sguardo radicalmente nuovo su tutta la realtà, assicurando una sempre rinnovata iden-

tà alla Chiesa, per favorire nelle comunità scolastiche delle risposte adeguate alle domande fondamentali di ogni donna e uomo. Perciò, per tutti i membri della comunità scolastica i principi evangelici diventano in essa norme educative, motivazioni interiori e insieme mete finali” (Congregazione per l’Educazione Cattolica, *L’identità della Scuola Cattolica per una cultura del dialogo*, nn. 18-20). Anche per questo, un aspetto distintivo della scuola cattolica è sempre stato quello di essere **scuola per tutti**, in particolare per i più deboli.

Fin da piccola, ogni persona si interroga sul senso da riconoscere alle diverse esperienze; si fa domande sulla presenza del male, della sofferenza, del dolore e della morte; si stupisce davanti alla grandezza, alla bellezza e alla bontà. È evidente, in tutto questo, il bisogno di dare un fondamento di senso, di coerenza e sicurezza al proprio vissuto. Ciò costituisce anche il segno dell’aspirazione a un ambiente pacificato e a una umanità giusta, nonché una richiesta radicale di appartenenza. Fa parte del costituirsi dell’identità anche l’autotrascendenza e **l’apertura a un Altro trascendente**. Nelle scuole cattoliche e di ispirazione cristiana, gli alunni devono poter trovare un ambiente capace di accogliere questa richiesta e di condurli a vedere nella fede cristiana un patrimonio prezioso per la propria esistenza, così che possano riconoscere la propria vocazione e scegliere liberamente il percorso di vita, consapevoli del grande disegno dell’amore di Dio.

Coerente con questa ispirazione, la scuola è un luogo di **promozione culturale**, orientato a favorire l’incontro dei bambini e dei ragazzi con la cultura. Parte essenziale del progetto educativo è la valorizzazione della personalità di ogni singolo alunno e la massima attenzione all’**inclusione** scolastica delle diversità, così da valorizzare le ricchezze e ridurre il rischio che si generino disuguaglianze. A tal fine, sono incoraggiati e sostenuti processi di apprendimento collaborativo, che trovano nella dimensione sociale della costruzione delle conoscenze il proprio riferimento.

Il progetto educativo si realizza nella condivisione e nella **stretta collaborazione con la famiglia**, quale primo e principale attore attivo nel pro-

cesso di crescita del bambino, e nella relazione con la comunità locale, ecclesiale e civile, in un atteggiamento di reciproca fiducia e rispetto.

In tale contesto di “alleanza educativa” si collocano i programmi di **formazione affettiva e sessuale** offerti dalle scuole cattoliche, elaborati sulla base della visione antropologica cristiana e volti ad armonizzare tutte le dimensioni che ne costituiscono l’identità fisica, psichica e spirituale. Procedendo insieme, famiglia e scuola, “possono articolare percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità finalizzati al rispetto del corpo altrui ed al rispetto dei tempi della propria maturazione sessuale ed affettiva, tenendo conto delle specificità fisiologiche e psicologiche, nonché delle fasi di crescita e maturazione neurocognitiva delle ragazze e dei ragazzi in modo da accompagnarli nella loro crescita in maniera sana e responsabile” (Congregazione per l’Educazione Cattolica, *“Maschio e femmina li creò”*. Per una via di dialogo sulla questione del gender nell’educazione, n. 46).

In sintesi, è questa l’intenzionalità educativa che rende l’istituzione scolastica contesto centrale nei processi di crescita anche quando sono interrotti a seguito di un caso di abuso, che il più delle volte si verifica in ambienti estranei alla scuola ma che, purtroppo e nonostante ogni attenzione, può verificarsi anche in ambito scolastico.

L’ALUNNO AL CENTRO

L’alunno viene prima di tutto. A lui si guarda come soggetto attivo, co-costruttore del proprio personalissimo percorso di crescita e di sviluppo. Da qui la scelta di **porre al centro del progetto educativo i bambini e i ragazzi, le loro esigenze e i loro diritti**. Ciò significa affermare che ogni bambino/studente è unico e irripetibile, con una storia che deve essere incontrata, riconosciuta e accolta. Ogni bambino deve essere rispettato in quanto persona e in virtù della sua unicità.

Mettere al centro la persona non è uno slogan ma un imperativo pedagogico che richiede coerenza nelle molteplici scelte quotidiane, perché edu-

care è una questione di amore e di responsabilità ed è un atto di speranza, che si trasmette tra le generazioni.

Nella scuola, il bambino e l’adolescente entrano con la propria storia. Essi, infatti, sono inseriti in una rete di relazioni che permettono di connettere idee e rappresentazioni della realtà, da loro già possedute, con quelle degli altri – coetanei e adulti – all’interno di un processo interattivo.

Il processo di crescita di ogni persona non è lineare, bensì è complesso. La capacità di ascolto è competenza educativa fondamentale per decifrare tale complessità e per saper intervenire sul piano educativo, rispettando e facendo scoprire a ogni alunno/studente che, nei suoi confronti, c’è vera attenzione.

Ogni alunno è titolare di diritti e doveri che devono essere conosciuti e tutelati *in primis* dalla comunità educante, così che possa crescere in un luogo in cui la tutela del minore e delle persone vulnerabili è considerata prioritaria ed è attuata. Gli alunni devono essere formati nella conoscenza, nella consapevolezza e nell’assunzione di responsabilità rispetto a quelli che sono i diritti e doveri di ognuno come persona e come parte di una collettività. Per questo devono essere adeguatamente educati a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita delle proprie comunità.

In quanto protagonisti della relazione educativa e della scuola, gli alunni, in base alla loro età e condizione, vanno attivamente coinvolti anche nelle dinamiche di prevenzione e contrasto del disagio.

LE ALTRE FIGURE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE

Ogni bambino e ragazzo chiede di diventare quello che è e per farlo necessita di persone adulte che lo aiutino a crescere. Nella scuola, cura, inclusione, sistematicità e competenza caratterizzano la professionalità della proposta educativa.

L'insegnante

“La risorsa educativa più importante di una scuola, e di una scuola cattolica in particolare, è rappresentata dagli insegnanti, dalla loro persona, dagli atteggiamenti mentali ed operativi che essi comunicano agli alunni con il loro modo di essere e di relazionarsi” (Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, *Essere insegnanti di scuola cattolica*).

L'insegnante è colui/colei che, titolare di specifiche competenze, professionalità educative e didattiche, consapevole del proprio ruolo e dell'unicità del contesto formativo, esercita la libertà di insegnamento coniugando saperi, relazioni e metodologie e impegnandosi altresì a garantire un ambiente adeguato al percorso di crescita degli allievi. Esperto nella relazione educativa, il docente è un professionista riflessivo che si interroga continuamente sul proprio compito e sulle modalità attraverso le quali si concretizza. Per questo, è chiamato a una continua formazione in servizio.

L'insegnante riveste un ruolo fondamentale nel percorso educativo ma **non agisce da solo**: è infatti inserito in una fitta trama di relazioni sia con soggetti interni alla scuola – colleghi, personale ausiliario, coordinatore – sia con soggetti esterni, in primo luogo le famiglie e la comunità locale. Insieme agli altri insegnanti, il docente è costruttore della progettazione didattica: predispone percorsi educativo-didattici a misura degli alunni, di tutti e di ciascuno, secondo i principi della personalizzazione. Egli, infatti, deve essere in grado di individuare le peculiarità e le attitudini di ciascun alunno, nonché di aiutarlo nella scoperta e valorizzazione dei talenti personali.

Il dialogo e la collaborazione con le famiglie sono elementi qualificanti della professionalità dell'insegnante. In particolare, la funzione educativa di coloro che operano nella scuola dell'infanzia è profondamente connotata dalla natura delle relazioni che essi vivono con il bambino e con la sua famiglia.

Quello dell'insegnante è pertanto un ruolo cruciale soprattutto in un'epoca in cui la spinta al cambiamento e all'innovazione deve far fronte alla

crescente complessità che caratterizza la società, le comunità, i diversi contesti di vita. Ciò vale a maggior ragione per un insegnante che svolge il proprio lavoro in una scuola cattolica o di ispirazione cristiana. È lecito ipotizzare che nella scuola cattolica “gli insegnanti e gli educatori vivano una specifica vocazione cristiana e ed una altrettanto specifica partecipazione alla missione della Chiesa” (Congregazione per l'educazione cattolica, *La scuola cattolica alle soglie del terzo millennio*).

La tutela dei minori all'interno della scuola è responsabilità precipua del singolo insegnante e del collegio degli insegnanti. Tutto questo mette il professionista dell'educazione nella condizione di essere osservatore attento e responsabile di quanto succede nel contesto scolastico – oltre che all'interno delle dinamiche familiari e sociali – e, allo stesso tempo, di essere osservato in modo altrettanto attento e responsabile da parte dai componenti della stessa comunità educativa, dalle famiglie e dal contesto di appartenenza.

Il **controllo sociale** interno alla scuola – che si esplica lungo l'intero svolgersi dell'attività educativo-didattica e all'interno dei gruppi di progettazione, di valutazione, di formazione – garantisce la crescita e il consolidamento di una comunità educante sana e coesa, che può contare su un mutuo sostegno e su una reciproca, costante cura da parte e nei confronti di ciascuno dei propri componenti. Allo stesso modo, il controllo sociale esterno – che si esplica attraverso le relazioni sistematiche e continuative tra docenti, famiglie, comunità, servizi territoriali – favorisce un reciproco presidio basato sulla condivisione di comuni valori e finalità. Il controllo sociale, sia interno che esterno, garantisce inoltre la vigilanza sui comportamenti dell'intera comunità educante e consente di intervenire tempestivamente nel caso in cui si verificano situazioni di conflitto con il progetto educativo.

Il coordinatore pedagogico-didattico

Nell'ambito delle componenti della scuola, il coordinatore pedagogico-didattico cura l'attuazione del progetto educativo ed è responsabile dell'orga-

nizzazione e dei rapporti con l'autorità e l'amministrazione scolastica. Promuove e controlla la programmazione educativo-didattica, segue lo sviluppo dei programmi e la realizzazione dei progetti scolastici ed extrascolastici. Promuove e verifica l'impegno professionale dei docenti e l'aggiornamento professionale degli stessi e, nelle scuole cattoliche, ne cura inoltre la formazione nell'ambito del processo di promozione del carisma.

Mantiene una rete con i servizi del territorio e vigila sulla segreteria e sull'andamento disciplinare, assumendo ogni opportuna iniziativa nell'ipotesi in cui ne ravvisi la necessità. Particolare attenzione viene dedicata dal coordinatore ai rapporti tra scuola e famiglia e, in un dialogo aperto, all'ascolto dei bisogni di tutte le componenti per garantire il benessere di tutti e un'azione efficace.

Il ruolo del coordinatore pedagogico-didattico è altresì strategico nell'orientare, supportare e accompagnare l'azione educativa degli insegnanti e la loro formazione in servizio. Egli risulta dunque cruciale nel governare e supervisionare costantemente le relazioni tra gli adulti, tra gli adulti e gli alunni e tra gli stessi minori, nella prospettiva della loro tutela all'interno della scuola e, se del caso, anche nel contesto della famiglia.

Il personale scolastico

Insegnanti e coordinatori pedagogico-didattici, pur se insostituibili, non sono le uniche figure con responsabilità educativa nella comunità scolastica, luogo educativo proprio in quanto articolato nelle diverse professionalità, nei compiti, nelle competenze e nelle risorse necessarie per la crescita armonica di ogni persona. Il personale scolastico, nell'esplicazione delle proprie mansioni, svolge attività di amministrazione, di vigilanza, di accoglienza, di assistenza e di collaborazione per un ambiente sano e armonioso. Altre persone offrono un contributo volontario o svolgono servizi in occasioni particolari.

Anche a queste figure è importante chiedere di assumere comportamenti accoglienti nei confronti dei minori e riconoscere una specifica responsa-

bilità nella prevenzione e nella segnalazione di ogni forma di disagio. Quello del personale scolastico è un ruolo che ha una forte valenza educativa e va pertanto valorizzato in tal senso.

La famiglia e la sua relazione con la scuola

In questa complessa e differenziata rete di rapporti istituzionali e professionali il ruolo della famiglia risulta fondamentale. Essa infatti è il luogo primario di crescita e di sviluppo per il bambino ed è caratterizzata da specifiche relazioni educative e formative: relazioni spontanee, naturali che non hanno bisogno di una progettazione intenzionale formalizzata, come è, invece, per la scuola. Proprio per questo c'è assoluto bisogno di attivare un rapporto di collaborazione e di continuità educativa tra le due istituzioni: il progetto educativo della famiglia – informale – e quello della scuola – formale – devono interagire e integrarsi per perseguire obiettivi educativi comuni e condivisi.

Tale relazione si fonda sulla fiducia reciproca. La scuola deve riconoscere la responsabilità primaria dei genitori e questi ultimi la competenza, professionalità e passione degli insegnanti a cui affidano i propri figli. Si tratta di un rapporto di corresponsabilità, alimentato dal dialogo e dalla partecipazione. Nella scuola, la famiglia non è un ospite esterno, le sono anzi attribuite funzioni specifiche e di rilievo. Per questo, il suo coinvolgimento non è opzionale e va superato ogni possibile atteggiamento di indifferenza o di delega, da una parte e dall'altra.

Ciascuna delle due istituzioni, famiglia e scuola, è in grado di assicurare ai più giovani un'educazione adeguata, buona ed efficace solo in un frequente scambio e confronto, che hanno come fine comune quello del bene dei bambini e dei ragazzi sotto ogni profilo. Ciò si rivela fondamentale anche come una garanzia per la salvaguardia e la protezione dei bambini stessi. Laddove c'è povertà educativa, i ragazzi sono maggiormente esposti al rischio di traumi o abusi. In questo contesto, la collaborazione tra scuola e famiglia costituisce una risorsa veramente preziosa nell'educazione dei bambini e dei giovani.

IL CODICE ETICO

Con il D.Lgs. 231/01 molti enti che gestiscono scuole cattoliche si sono dotati di un Modello organizzativo con relativo Codice Etico, non solo per ottemperare ad una legge dello Stato, ma soprattutto per fissare dei criteri etici di riferimento per tutti coloro che ne fanno parte e si avvicinano ad esso. In tal modo chiunque voglia contribuire alla missione dell'ente, può conoscere, comprendere e necessariamente condividere i valori e i principi fondamentali e non negoziabili su cui l'ente e la scuola si fondano.

Il Codice, infatti, contribuisce a creare le condizioni perché ogni operatore scolastico, consapevole dei suoi diritti e doveri, sia sempre attento a tutelare l'integrità fisica, morale, culturale e religiosa propria ed altrui, in particolare quella dei minori. Il rispetto del Codice etico costituisce parte integrante dell'impegno educativo dell'ente gestore ed è uno strumento di "alleanza educativa" con le famiglie, nella consapevolezza che tutto contribuisce all'educazione integrale degli alunni.

LA FORMAZIONE DELLE FIGURE EDUCATIVE

Per sostenere ogni figura professionale deve necessariamente essere previsto un adeguato impianto formativo, ossia un insieme articolato e coerente di processi di qualificazione che si sviluppa all'interno di un circuito virtuoso tra ricerca scientifica-innovazione-sperimentazione-valutazione-documentazione. La formazione in servizio costituisce inoltre una leva essenziale per lo sviluppo e il mantenimento della qualità educativa offerta dalla scuola, compresa la sua capacità di prevenire e affrontare ogni forma di disagio e di abuso.

Tale prospettiva evidenzia, ancora una volta, il carattere non puramente individuale della competenza esperta e della modalità con cui si diventa esperti. La riflessione e l'analisi in merito alle proprie pratiche lavorative quotidiane conducono ad attivare processi validi per la loro innovazione, gestiti direttamente dai professionisti dell'educazione.

Per queste ragioni occorre che la formazione venga organizzata come uno spazio di partecipazione che permetta ai partecipanti:

- di avere visibilità reciproca sui modi con cui gli stessi realizzano le loro attività lavorative quotidiane;
- di rendere tali pratiche un materiale "fluidò", a partire dal quale possano innestare discussioni e negoziazioni collettive;
- di espandere e innovare le proprie pratiche professionali, contribuendo così anche a orientare lo sviluppo organizzativo.

Mediante questa metodologia, improntata alla massima interazione e co-costruzione dei processi, la formazione in servizio si rivela un contesto privilegiato per la visibilità, la trasparenza, il "controllo" professionali; fattori, questi, che permettono – parlando di tutela dei minori nell'ambito scolastico-educativo – la prevenzione di comportamenti non idonei o non conformi alla deontologia professionale e consentono, se del caso, l'individuazione tempestiva di eventuali rischi in questa direzione nonché la loro corretta, efficace e consapevole segnalazione.

La partecipazione a una formazione di questo tipo ha per i professionisti dei costi oltre che dei vantaggi: richiede loro tempo, energia, il saper rendere conto delle proprie scelte, accettando che il proprio lavoro diventi pubblico. Tale costo però produce anche un immediato vantaggio: partecipando in modo attivo, esplicitando e facendo diventare pubbliche le proprie pratiche educative, gli stessi partecipanti diventano protagonisti e non solo destinatari di decisioni organizzative, contribuendo così allo sviluppo e alla crescita dell'organizzazione in cui lavorano e delle persone che vivono in essa.

MALTRATTAMENTO, ABUSO E SCUOLA

L'esperienza di maltrattamento e di abuso ha un effetto devastante sullo sviluppo del bambino e del giovane. Compito della scuola è farsi carico di tale vissuto, prendendosi cura della persona con la sua storia, attivando risorse e dando seguito a interventi affinché il suo percorso possa tornare il più "normale" possibile. L'obiettivo è quello di ricostruire una trama relazionale di fiducia, non negando quanto accaduto ma interagendo con tutti quegli attori (famiglia, servizi territoriali, ecc.) che possono favorire la migliore ripresa del processo di crescita del minore.

Proprio perché l'esperienza di maltrattamento o abuso è una caratteristica intrinseca di relazioni disfunzionali (soprattutto per il minore), il poter fare esperienza di relazioni autentiche è condizione di prevenzione e tutela. Un clima sicuro, accogliente e sereno, di cui il minore fa esperienza è requisito per quella fiducia necessaria al minore per esprimere e affidare il suo disagio.

La scuola, *in primis* nella persona degli insegnanti, ma anche in ogni altra figura professionale che abita e vive la scuola, da un lato è custode che accoglie o coglie un "segreto" (esperienza traumatica); dall'altro agisce affinché l'evento di maltrattamento non possa riverificarsi, puntando sui fattori protettivi, aumentando la resilienza, attuando un contesto in cui il minore sperimenta e viva una condizione diversa connotata positivamente.

Gli insegnanti, e più in generale tutta la comunità scolastica, sono risorse fondamentali nel rilevamento precoce dei segnali di disagio del bambino, ragazzo, adolescente. Ciò richiede che, oltre alle competenze tipiche dell'insegnamento, siano in possesso di quelle conoscenze indispensabili per rilevare tempestivamente le richieste di aiuto e riconoscere i segnali indicativi di una possibile esperienza di abuso. Gli insegnanti, inoltre, possono anche farsi promotori di interventi in rete con i servizi territoriali, mettendo in campo la parte di loro competenza a sostegno e tutela del minore.

Un'attenzione particolare va dedicata a evitare sottovalutazioni e sopravvalutazioni nei segnali di disagio e, quindi, dannosi ritardi nell'intervento oppure falsi allarmismi, nella consapevolezza che il primo rischio da evi-

tare è che l'eventuale condizione di maltrattamento persista, ossia fino a quando non si verifica l'atto che ne consente la cessazione.

Agli insegnanti, infine, spetta il compito di vigilare affinché anche all'interno della scuola il minore non sperimenti esperienze di maltrattamenti o abusi nelle relazioni con gli adulti o con i coetanei. Nell'ipotesi in cui questo accada la comunità educante deve conoscere gli strumenti a disposizione per tutelare anzitutto il minore coinvolto e per preservare il clima accogliente all'interno della struttura scolastica.

Cura, attenzione, dialogo, ascolto, accoglienza, capacità di intervento e cooperazione sono alcune peculiarità della professione docente che consentono di rilevare e affrontare ogni tipo di disagio. Ciò consente alla scuola di svolgere il ruolo di catalizzatore di percorsi perché il minore recuperi una condizione di benessere. Altrettanto importante avere la consapevolezza che il singolo insegnante – e gli insegnanti della scuola nel loro insieme – non sono e non devono restare soli nell'affrontare le questioni collegate a queste tematiche.

In ogni caso che dovesse verificarsi, la priorità resta quella di tutelare il minore.

MALTRATTAMENTO, ABUSO E TRAUMA

Condizione necessaria perché la scuola sia tutelante è che il fenomeno “violenza” sia conosciuto nella sua globalità, affinché si possa svolgere l'impegno primario di operare per prevenire. Ciò richiede una consapevolezza diffusa del fenomeno, in modo che si condividano presenze, attenzioni, modalità per contrastarlo efficacemente. La violenza sui bambini e sugli adolescenti assume forme diverse e per questo presenta un quadro fortemente variabile e complesso. In generale si tratta di comportamenti dannosi per i minori ad opera di adulti in posizione fiduciaria (genitori e altri membri della famiglia, amici, conoscenti, altre persone con posizioni di autorità, come insegnanti e allenatori). Possono avvenire

in ambiti diversi, incluso quello digitale, e in quei luoghi in cui i minori dovrebbero essere più sicuri: casa, scuola, centri ricreativi e sportivi.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (1999, 2002) definendo l'abuso all'infanzia sottolinea che comprende: *“tutte le forme di cattivo trattamento fisico ed emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere”*.

Si tratta di una definizione condivisa a livello internazionale, che mette in luce diverse forme di violenza, in quanto essa non si esprime solo nella forma dell'abuso sessuale ma nella violenza fisica, nella violenza psicologica, nelle patologie delle cure (incuria, discoria, ipercura). A queste forme se ne aggiungono altre relativamente nuove tra le quali l'abuso on-line, la pedo-pornografia, il bullismo e il cyber-bullismo. Va considerata forma di violenza sul minore anche l'assistere da parte sua a forme/atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o altre figure affettivamente significative¹.

Il maltrattamento su bambini e adolescenti, quindi, può assumere facce diverse, che solo a livello teorico possono essere distinte perché, in moltissimi casi, i minori sono contemporaneamente vittime di più forme di maltrattamento. Per questo, una classificazione delle forme di violenza è utile a orientare i professionisti nella loro comprensione e identificazione; ciò richiede appositi percorsi formativi, secondo protocolli che forniscano indicazioni specifiche per i diversi casi.

TRAUMA E CONSEGUENZE

La violenza sui minori costituisce una violazione dei diritti dell'infanzia,

¹ La riforma introdotta con la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. “Codice Rosso”), recante *“Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”*, qualifica persona offesa dal reato il minore degli anni diciotto che assiste ai maltrattamenti contro familiari e conviventi.

compromette lo sviluppo sociale dei minori e altera l'esercizio dei loro diritti. La violenza produce spesso conseguenze devastanti, mentali e fisiche, di medio e lungo termine, che possono anche perpetuarsi tra generazioni.

Ogni evento di natura maltrattante produce un trauma che ha ricadute complesse e implicazioni multiple sullo sviluppo del minore, colpendo in particolare l'immagine di sé e del mondo circostante. Queste ricadute si declinano e articolano in molteplici modi, in quanto mediate da una serie di fattori tra i quali: l'età della vittima e le sue risorse individuali; il tipo di abuso subito e la sua durata; l'identità dell'abusante e il suo grado di familiarità con il minore (più il grado di parentela è prossima al minore, peggiori sono le conseguenze del trauma subito); il supporto ricevuto dal minore da parte delle figure di riferimento e il sostegno che gli viene fornito nell'elaborazione del trauma.

Ci si trova, quindi, davanti a una compresenza di fattori che definiscono il livello di traumaticità dell'evento maltrattante, che non è dato a priori e non incide in modo uguale su tutti i minori. La gravità delle conseguenze varia da persona a persona perché è anche esito di un delicato equilibrio tra fattori protettivi e fattori di rischio, che chiama in causa la storia personale e familiare in cui il minore è coinvolto. Tutto ciò contribuisce a definirne l'evoluzione. In qualsiasi caso, comunque, si tratta di conseguenze che condizionano e pervadono la vita del minore, perché l'esito di un evento maltrattante segna un'interruzione della serenità della sua crescita.

Le conseguenze ricollegabili a quanto subito possono essere immediate o con insorgenza in età successiva (anche in quella adulta), e sono rintracciabili e riscontrabili sia a livello fisico che psichico, in quanto hanno implicazioni sull'equilibrio emotivo e sullo sviluppo psico-relazionale. La letteratura mette a disposizione elenchi dettagliati delle possibili conseguenze per i due livelli sopra richiamati e implicati in un'esperienza maltrattante. Le conseguenze psicologiche si presentano più complesse da individuare, rispetto a quelle legate alla violenza fisica, ma proprio per questo vanno tenute particolarmente presenti nel fare ed essere scuola.

Le ricadute più ricorrenti in ambito scolastico sono: ritardi nello sviluppo o comportamenti regressivi; rendimento scolastico scarso; riduzione dell'autostima e della fiducia in se stessi; ansia, depressione e sentimenti di solitudine; difficoltà emotivo-relazionali (tra le quali alterazione della regolazione emotiva e della socialità); sentimenti di colpa e vergogna; sviluppo di comportamenti a rischio (autolesivi o delinquenti); dipendenze da alcool e droghe; disturbi alimentari e preoccupazione della propria immagine corporea; disturbo del sonno; sviluppo e comportamenti sessuali inappropriati. Inoltre, nell'ambito delle neuroscienze, numerose ricerche scientifiche sugli effetti del maltrattamento in età evolutiva evidenziano implicazioni e danni a livello neurologico e alterazioni sullo sviluppo cerebrale.

Nella sua ampiezza e complessità, il maltrattamento minorile produce conseguenze di diversa entità e, indipendentemente dalla forma in cui si verifica, racchiude in sé un'elevata potenzialità traumatica che la scuola può contribuire a contenere se, nel momento stesso in cui diventa depositaria della narrazione e rilevazione del "segreto" che affligge il minore, è in grado di mettere in campo azioni appropriate.

La scuola cattolica e di ispirazione cristiana, in quanto partecipa della missione della Chiesa, assume un ruolo fondamentale anche rispetto alla piaga degli abusi sui minori commessi da chierici e persone consacrate. Nell'ambito delle "*Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*", redatte dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori, si sottolinea l'importanza di considerare la cura e la protezione dei più piccoli e vulnerabili come valori supremi da tutelare.

OSSERVARE, ASCOLTARE, ACCOGLIERE, TESSERE RETI PER RILANCIARE

La possibilità di proteggere i minori da esperienze e situazioni pregiudizievoli per il loro percorso di crescita è connessa alla capacità degli adulti di riconoscere precocemente i segnali di maltrattamento e di abuso.

Incontrare, ascoltare con rispetto, cercare di comprendere, proteggere, prendersi cura di minori vittime di tali fenomeni sono azioni e compiti complessi. Tutelare i più piccoli significa rispettare la loro individualità, renderli consapevoli di ciò che stanno vivendo, ascoltare il loro punto di vista e tenerne conto quando si elabora un progetto in loro aiuto.

Le principali modalità con cui emergono situazioni di sospetto e abuso sono il racconto diretto, verbale o scritto, del minore presunta vittima, anche attraverso un tema o un disegno; il racconto di un adulto o di un compagno a cui il minore si è inizialmente rivolto; la rilevazione di segni o sintomi fisici propri di maltrattamenti e abusi, o di indicatori fisici, psichici, comportamentali, che possono sottendere un'ipotesi di abuso; venire a conoscenza di quanto contenuto sui telefonini o altri dispositivi elettronici.

Un aspetto a cui prestare particolare attenzione riguarda infatti la protezione dei minori on line. Internet è uno strumento ampiamente diffuso nella vita dei ragazzi, che ne fanno largo uso in casa, a scuola e nel tempo libero, spesso fruendone da soli. Riconosciute le grandi potenzialità dei media digitali anche in campo educativo, non si può sottovalutare che essi consentono di accedere a contenuti non adatti ai minori e possono esporre questi ultimi a contatti non opportuni e pericolosi. Non può dunque mancare agli insegnanti, oltre che ai genitori, una consapevolezza e un ruolo attivo per il corretto utilizzo del web e dei social network da parte dei minori. Ciò significa mettere in campo azioni specifiche, calibrate in base all'età, che manifestino funzioni di assistenza, di guida e di controllo. Fra queste, appare molto importante adottare tutte le misure per una navigazione sicura, stabilire i tempi di collegamento, controllare l'eventuale iscrizione a chat, fornire indicazioni al minore affinché non diffonda online informazioni e immagini personali o familiari e soprattutto creare un rapporto di dialogo con lui sui suoi contatti e interessi in rete, attenti ad accorgersi e disponibili ad ascoltarlo nel caso in cui abbia letto, visto o fatto qualcosa su Internet che lo fa sentire a disagio o lo spaventa.

Al fine di individuare delle buone prassi, si ritiene di poter evidenziare quattro azioni da proporre al personale che opera nelle scuole cattoliche per orientarsi e far fronte a casi che potrebbero rientrare in situazioni di maltrattamento e abuso, adottando quegli strumenti che già posseggono ma affinandoli e utilizzandoli per questa delicata problematica. Si tratta di azioni non sequenziali ma strettamente intersecate e complementari, di cui è condizione essenziale gettare le basi affinché avvenga l'incontro tra insegnante/i e minore. Un incontro capace di promuovere una relazione fondata sulla fiducia, diversamente modulata in base all'età del minore, ma comunque autentica e rispettosa. Una relazione che si potrebbe sintetizzare nella nota espressione fatta propria da don Milani: "I care".

Osservare

In ogni ordine e grado di scuola, l'osservazione si rivela uno strumento cardine del lavoro educativo. Attraverso l'osservazione è possibile cogliere ciò che accade, i movimenti che si verificano nella vita di un bambino/ragazzo/adolescente. Essa infatti favorisce l'accesso alla sua storia, e orienta le scelte e le azioni dell'insegnante. Più la possibilità di osservazione è quotidiana, più è possibile per l'insegnante cogliere indicatori e attivarsi, anche quando il segnale di allarme è poco esplicito.

Ricorrendo all'osservazione è possibile dare voce a ogni minore, in particolare ai più piccoli. Gesti, tono della voce, parole scelte e utilizzate per esprimersi, modalità di rapportarsi con gli altri sono alcuni aspetti sui quali orientare lo sguardo dell'insegnante. È noto che i bambini parlano con parole e comportamenti diversi da quelli degli adulti, che richiedono accoglienza rispettosa e impegno "curioso". Quanto più la relazione tra l'insegnante e l'alunno è aperta, tanto più l'osservazione diventa strumento importante. Per i professionisti dell'educazione, "osservare" implica una presenza e una consapevolezza che va oltre il semplice "vedere" o "guardare", per cogliere quanto di impalpabile e sottile viene espresso da ciascun bambino/alunno/studente.

Per osservare davvero, serve uno sguardo ampio, aperto e disponibile, rispettoso e non invasivo. Uno sguardo che favorisca da un lato che il bambino si possa esprimere senza sentirsi giudicato, senza aver paura di dare voce alle sue emozioni e a ciò che potrebbe dover tenere nascosto, e allo stesso tempo consenta all'insegnante di mettersi alla sua altezza favorendo quella confidenza necessaria a richiedere aiuto e a raccontare la sua "storia". Uno sguardo, quindi, che comunichi la disponibilità all'ascolto.

Ascoltare

Ascoltare va oltre il semplice udire. Ascoltare è un atto di cura, che richiede tempo e "posture", in quanto restituisce la consapevolezza del valore di ogni persona e della sua unicità. L'ascolto autentico consente di sintonizzarsi sul non detto, prestando attenzione anche al linguaggio del corpo e ai suoi significati: la postura, la mimica facciale, lo sguardo, la gestualità, il ritmo corporeo, la distanza che il bambino tiene tra sé e i coetanei o tra sé e l'adulto, l'occupazione dello spazio, atteggiamenti solitari o di gruppo. Sono apparentemente solo dettagli, ma possono racchiudere vissuti e significati profondi della storia e di quanto accade nella vita di un bambino/adolescente: quanto più l'esperienza è traumatica, tanto maggiore è la difficoltà di esprimere il disagio.

Per questo è importante cogliere e prendere sul serio ogni segnale di malessere per poi valutarlo in connessione con il contesto complessivo in cui vive il minore, con le caratteristiche della sua personalità e della sua storia e, se possibile, con quelle dei suoi adulti di riferimento. Accanto a ciò, è altrettanto fondamentale ricercare e poter disporre di diversi indicatori per non trarre conclusioni affrettate e agire solo sulla base delle prime impressioni, soprattutto quando le ipotesi riguardano la realtà intra-familiare.

A meno che non si disponga di segni evidenti di maltrattamento e abuso, che vanno immediatamente denunciati, sia in presenza di indicatori riconoscibili sia di altri che appaiono flebili, è importante esercitare cautela,

sempre tutelando il minore. Gli insegnanti sono chiamati a registrare con accuratezza questi segnali, a ricercare confronti e riscontri, laddove possibile, con i colleghi e le altre figure che operano presso la scuola, nonché il legale rappresentante o facente funzioni, per poi rivolgersi ai servizi di esperti in grado di valutare i singoli casi.

Quello che l'insegnante deve evitare, nell'interesse superiore del minore, è di sostituirsi agli investigatori. Quanto più sarà possibile riferire circostanze oggettive apprese nel corso dell'ascolto del minore, tanto più efficace sarà l'azione di chi dovrà verificare la fondatezza di eventuali situazioni di abuso, evitando il rischio di inquinamenti probatori.

Accogliere

Accogliere rimanda all'azione del custodire quello che si riceve. Accogliere è saper parlare la "lingua del cuore" che aiuta il minore a comprendere che c'è qualcuno disposto ad ascoltarlo e a manifestare, così, le proprie emozioni, i propri sentimenti, le proprie paure e quei segreti che non possono più restare tali ma chiedono di essere affidati per ricevere aiuto.

È un'azione, questa, che deve garantire la dovuta riservatezza rispetto alle eventuali confidenze ricevute e, nel contempo, la presa in carico della problematica. L'accoglienza è l'atteggiamento che valorizza la soggettività di ogni minore.

Tessere reti per rilanciare

Un'efficace tutela dei minori richiede che si lavori molto "in rete", avvalendosi dei servizi e delle strutture pubbliche e private che operano al riguardo sul territorio. Tessere reti è importante per intrecciare i punti di vista, le diverse competenze, le specifiche responsabilità e per condividere saperi e azioni finalizzate a co-costruire interventi di tipo psico-socio-educativo-assistenziale che abbiano innanzitutto una valenza

preventiva e, nei casi da gestire, una valenza riparativa, con la consapevolezza che ogni singolo intervento di tutela del minore costituisce sempre un *unicum*.

La rete serve anche per accompagnare il minore nella comprensione di ciò che ha vissuto o sta vivendo, con l'obiettivo di aiutarlo a trovare il modo migliore per non farsi travolgere dal trauma ma costruendo le condizioni per poterlo fronteggiare, mediante una partecipazione attiva e non semplicemente come destinatario di un intervento esterno.

Per sviluppare le capacità di saper osservare, ascoltare, accogliere e fare rete è indispensabile una formazione adeguata del personale della scuola, a partire dagli insegnanti, affinché ciascuno possa disporre delle conoscenze necessarie per potersi orientare in questa problematica, oggettivamente molto delicata e complessa, carica di ricadute anche gravi sulla vita dei minori. Ciò impone l'esigenza di promuovere adeguati percorsi di formazione e di aggiornamento, che forniscano anche modalità e indicazioni circa la documentazione di quanto potrebbe risultare utile in un'eventuale testimonianza in sede processuale. Quello della formazione è un impegno che deve vedere in prima linea le Associazioni e le Federazioni delle scuole cattoliche.

STRUMENTI

Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno degli abusi ai danni dei più deboli, l'obiettivo di questi orientamenti è offrire raccomandazioni di comportamento a tutti coloro che si trovano a intrattenere contatti, a qualsiasi titolo, con minori e adulti vulnerabili all'interno di una scuola cattolica e di un centro di formazione di ispirazione cristiana. In particolare, essi si propongono di orientare l'utente nella delicata fase di trattazione di eventuali segnalazioni di condotte illecite ai danni di minori e adulti vulnerabili, nonché di promuovere e diffondere un'efficace cultura della prevenzione nell'ambito della scuola.

L'attenzione dell'adulto verso il minore rappresenta la strategia migliore per combattere gli abusi sui minori. Nonostante, infatti, l'attenzione verso la violazione dell'infanzia e dell'adolescenza sia cresciuta negli ultimi anni, occorre ancora fare molto per elaborare una strategia vincente per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso sui minori.

Allo stato dei fatti occorre fare di più nell'incrementare le campagne di sensibilizzazione e formazione degli operatori sanitari e scolastici, perché siano posti in grado di individuare tempestivamente i sintomi di abuso e collaborare nelle strategie di recupero per gli autori delle violenze.

LO SVILUPPO DELLA CULTURA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ

Al fine di tutelare al meglio i bisogni e l'integrità fisica e morale delle persone di minore età risulta sicuramente necessario conoscere gli strumenti che la legge mette a disposizione per la loro difesa e salvaguardia. Solo negli ultimi decenni gli ordinamenti, nazionali ed internazionali, hanno iniziato a riconoscere le persone minori di età come soggetti di diritto, titolari di diritti non solo patrimoniali ma anche di quelli relativi alla personalità. Nel corso del tempo si è, infatti, accentuata l'attenzione verso le esigenze del minore e della sua personalità in formazione, e, pertanto, si è passati da un diritto improntato sui doveri dell'adulto ad una disciplina giuridica che riconosce diritti propri al soggetto di minore di età.

Abbiamo perciò assistito all'evoluzione da un *"diritto dei minori"* ad un *"diritto per i minori"*, ovvero, un passaggio da un diritto che prende in

considerazione il soggetto in età evolutiva per disciplinare esclusivamente il comportamento che gli adulti devono tenere nei suoi confronti, ad un diritto che ha interesse ai bisogni e alle esigenze di una personalità in formazione e che cerca di garantire istituti giuridici adeguati per offrire una efficace risposta alla sua tutela. Si è così arrivati, in un mutato quadro sociale e culturale, ad elaborare sia strategie politiche che strumenti normativi per la tutela e promozione della persona di minore età.

Il riferimento principale è rappresentato dalla **Convenzione sui diritti dell'infanzia e adolescenza** adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite all'unanimità il 20 novembre 1989; essa rappresenta il Trattato di carattere universale che ha codificato e sviluppato in maniera significativa le norme internazionali applicabili alle persone di minore età. In meno di un anno (20 settembre 1990) è entrata in vigore ed è oggi il Trattato internazionale che conta il più alto numero di ratifiche.

La Convenzione ha tre Protocolli Opzionali: Il Protocollo concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante persone di età minore (OPSC), il Protocollo Opzionale sul coinvolgimento delle persone di minore età nei conflitti armati (OPAC), il terzo Protocollo Opzionale sulle procedure di reclamo (OP3). I primi due sono stati approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 maggio del 2000 e sono entrati in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, rispettivamente il 18 gennaio 2002 l'OPSC ed il 12 febbraio 2002 l'OPAC. Il terzo Protocollo è stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 14 gennaio 2014 a seguito della decima ratifica. Il protocollo prevede, per la prima volta, dei rimedi contro le violazioni dei diritti fondamentali delle persone di età minore riconosciuti dalla Convenzione e negli altri due Protocolli Opzionali, e consente la difesa dei diritti dei minorenni attraverso la presentazione di segnalazioni o di vere e proprie denunce al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con sede a Ginevra.

La quasi totalità della comunità mondiale, compresa l'Italia che l'ha ratificata il 27 maggio 1991 con la legge n.176, si è impegnata a rendere effettivi i principi espressi nella Convenzione. Essa costituisce il testo base

cui fanno riferimento tutti i testi successivi dedicati a specifici settori di tutela. Ne consegue che, attraverso la sua ratifica, i principi e le norme ivi contenute vengono a far parte integrante del diritto interno dello Stato che l'ha ratificata, il quale è chiamato ad adeguare e migliorare la propria legislazione al fine di dare una più ampia attuazione al sistema di valori delineato dalla Convenzione.

Anche l'**Unione Europea** ha adottato dei piani per la tutela e la promozione dei diritti delle persone di minore età. Tra gli ultimi atti si richiama la *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia dell'UE sui diritti dei minori* del 24 marzo 2021. Il documento rappresenta la strategia dei prossimi anni dell'Unione Europea per la protezione e promozione dei diritti dei minori attraverso tutte le politiche di pertinenza dell'Unione Europea. Si tratta di una strategia che si fonda su un percorso già avviato e che si intende implementare insieme alle persone di minore età. Partendo dall'analisi di diverse aree tematiche (partecipazione delle persone minori alla vita politica e democratica dell'Ue; inclusione socioeconomica; istruzione; società digitale e dell'informazione; violenza contro i bambini; diritto alla salute; giustizia a misura di bambini) vengono indicati gli strumenti di intervento per raggiungere gli obiettivi posti a tutela dell'infanzia, ricordando che l'ambizione generale dell'Unione è quella di includere nelle politiche europee la prospettiva dei diritti dell'infanzia, per migliorare la vita di ogni piccolo cittadino europeo e non solo.

L'**Italia** si presenta, a livello giuridico, con le carte in regola per affermare che i diritti delle persone di minore età sono adeguatamente tutelati e risultano oggetto di costante attenzione ad opera delle Istituzioni. Gli interventi di tutela del minore si sono modificati nel corso del tempo, in concomitanza con il progredire dell'apparato normativo e con lo sviluppo di una cultura che mettesse al centro i reali bisogni dell'infanzia e dell'adolescenza.

Per confermare l'importanza degli interventi di tutela, oltre a numerosi articoli del codice civile e del codice penale, a regolamentare i diritti delle

persone di minore età vi sono diversi articoli della **Carta Costituzionale** che, come legge fondamentale dello Stato, non solo è alla base dell'istituzione della stessa Repubblica italiana, ma è anche alla base di tutte le leggi ordinarie o degli atti aventi forza di legge che devono essere ad essa conformi.

La Costituzione ha dato un forte impulso per una reale attenzione alle persone di minore età e ai loro bisogni, al sostegno del nucleo familiare e allo sviluppo di un sistema di protezione e promozione della loro personalità attraverso gli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37. Dal quadro complessivo di tali norme risulta che la Carta Costituzionale considera il minore come un soggetto meritevole di una tutela specifica nelle diverse dimensioni della sua persona, come essere umano, in particolare come figlio e come lavoratore.

In generale è da sottolineare che la Costituzione abbia voluto riconoscere quel fondamentale e omnicomprensivo diritto soggettivo all'educazione del minore che racchiude in sé tutti i diritti che nei singoli settori giuridici dell'ordinamento ne costituiscono un'esplicitazione.

L'impegno di protezione della Repubblica non può esaurirsi in un impegno di tipo riparativo ma impone necessariamente una promozione, sia attraverso interventi legislativi e amministrativi che attraverso la costituzione di adeguate strutture – assistenziali, del tempo libero, di associazionismo, d'informazione e formazione permanente – che consentano alla persona di minore età di sviluppare la sua identità individuale e sociale.

LE FORME DI ABUSO A DANNO DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

La protezione della persona di minore età dalle violenze che possono essere commesse sulla sua persona e che possono gravemente pregiudicare la sua integrità psichica e fisica, nonché il suo sviluppo, è un tema che solo di recente si è imposto all'attenzione dell'opinione pubblica. Seppur negli ultimi anni si sia sviluppata una maggiore sensibilità verso l'infanzia, esistono ancora fenomeni di violenza e abuso che riguardano i più piccoli.

Sono diverse le forme di abuso che possono essere perpetrate a danno di minori e che l'ordinamento giuridico italiano punisce. Occorre a proposito precisare i contenuti, capire gli eventuali obblighi e responsabilità che possono emergere, oltre che le possibili modalità di intervento.

Gli adulti che per varie ragioni (lavorative e/o educative) si rapportano a minori possono, nel corso della propria attività, trovarsi di fronte a una serie di abusi di cui possono essere vittime i più piccoli e che vanno prontamente segnalate alle Autorità competenti, affinché assumano le opportune iniziative di difesa.

L'abuso o maltrattamento **fisico** si caratterizza per lesioni fisiche più o meno gravi provocate al minore, il quale non solo porterà su di sé i segni fisici (ecchimosi, escoriazioni, fratture, lacerazioni) ma anche comportamentali (reattività esagerata, scoppi improvvisi d'ira, atteggiamento timoroso o arrogante, rifiuto del contatto fisico o ricerca dello stesso con modalità distorte).

L'abuso **psicologico** si concretizza nell'atteggiamento costante e duraturo da parte di un adulto che risulta contrario ai bisogni e al supporto necessario per lo sviluppo del minore (dire al minore di essere sbagliato, non voluto, attribuirgli colpe, negargli il contatto con i suoi coetanei) e che avrà inevitabilmente dei risvolti negativi sul comportamento del minore (atteggiamento timoroso o aggressivo, scarsa capacità di adattamento, scarsa socievolezza, iperattività, comportamenti di sfida o scarsa autostima).

L'abuso **sessuale** si manifesta attraverso una qualsiasi attività sessuale (rapporti sessuali, forme di contatto erotico, esibizionismo, toccamenti nelle zone genitali o in altre parti del corpo; toccamenti/masturbazione reciproca tra adulti e bambini; costrizione di bambini alla vista di atti sessuali, esibizione di film o immagini pornografiche, realizzazione di filmati pedopornografici, induzione alla prostituzione minorile), anche tramite strumenti telematici, tra un adulto e un/una bambino/a non in grado, a causa dell'inesperienza, di esprimere un consenso libero e cosciente e di poter compiere scelte consapevoli. I tipici segni fisici di tale tipo di abuso si riscontrano in contusioni, graffi o lesioni soprattutto in alcune zone del corpo, mentre a livello comportamentale un minore vittima di tale abuso potrà avere un peggioramento nell'andamento scolastico, una

difficoltà di attenzione e apprendimento, isolarsi, dare segni di stanchezza cronica, avere una scarsa autostima e una percezione corporea distorta, fino ad arrivare a pensieri di morte o a forme di autolesionismo.

La **devianza nella cura della persona** si caratterizza, invece, per la negligenza o la trascuratezza che si ha rispetto ai bisogni fisici, psicologici, medici ed educativi propri del minore ovvero per la ipercura dello stesso. Riguardo ai segni tipici si rilevano ad esempio, disturbi fisici non trattati, scarsa igiene, sviluppo psicomotorio ritardato, stanchezza, scarso rendimento scolastico, iperattività, disturbi dell'attenzione.

I sopradescritti abusi a danno di minori concretizzano diverse fattispecie criminose perseguite dal nostro ordinamento. Alcune tipologie di reato sono specifiche, contemplando come persona offesa dell'illecito esclusivamente il minore. Altre sono generiche, riferendosi indifferentemente sia al minore che all'adulto. Alcune fattispecie prevedono come condizione di procedibilità la querela di parte, altre la procedibilità d'ufficio. Quando è richiesta la procedibilità a querela di parte e la persona offesa dal reato è un minore degli anni quattordici, il diritto di querela è esercitato dal genitore, dal tutore o dal curatore. Di seguito alcuni esempi di ipotesi delittuose perpetrabili a danno di minori.

La tutela dell'integrità fisica

Percosse (art. 581 c.p.)

Secondo la fattispecie in esame è punito chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente. Sono percosse le azioni violente che producono soltanto sensazioni fisiche di dolore, ma non provocano alterazioni, sia pure lievissime, all'integrità fisica della persona (es: schiaffi che non provocano ecchimosi o lividi). Procedibilità: a querela di parte.

Lesione personale e circostanze aggravanti (artt. 582 e 583 c.p.)

Il reato si realizza allorché viene generata una lesione personale dalla quale, a differenza delle percosse, deriva una malattia del corpo (da inten-

dersi come qualsiasi alterazione, anatomica o funzionale, dell'organismo come ematomi, fratture ossee, contusioni ecchimosi, escoriazioni) o della mente (shock, alterazioni psichiche temporanee, nevrosi traumatiche). Il reato viene punito con una pena variabile a seconda della gravità delle conseguenze morbose provocate. Procedibilità: d'ufficio per le lesioni più gravi, mentre per quelle di natura lieve la procedibilità è a querela della persona offesa.

Abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art.571 c.p.)

Il reato viene riconosciuto nei confronti di chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, arrechi un pregiudizio² ad una persona sottoposta alla sua autorità o a lui/lei affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o arte. Il pregiudizio consiste nel pericolo di una malattia, anche psichica, ai danni del sottoposto³. Perché si configuri l'abuso dei mezzi di correzione è necessario l'utilizzo di mezzi di correzione leciti. L'ordinamento, invero, vieta il ricorso a qualunque forma di violenza. I soggetti attivi del reato sono tutti coloro che sono legati al soggetto passivo da un partico-

2 Secondo la giurisprudenza “*costituisce abuso punibile a norma dell'art. 571 c.p. Anche il comportamento doloso che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva intenzione educativa o di disciplina*” e pertanto va punito l'insegnante che costringe un alunno a scrivere per cento volte sul quaderno la frase “*sono un deficiente*” (Cass. Pen. n. 34492/2012; in tal senso anche Cass. Pen. n. 47543/2015 e Cass. Pen. n. 9954/2016).

3 Secondo la giurisprudenza “*l'espressione correzione dei bambini, espressiva di concezioni pedagogiche culturalmente anacronistiche e storicamente superate, andrebbe in realtà ridefinita, con estromissione di ogni riferimento gerarchico-autoritarivo e con relazione ai contenuti di impegno solidale e responsabile che caratterizzano la posizione dell'educatore rispetto all'educando. Il termine correzione va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi propri di ogni processo educativo. In ogni caso, quale che sia il significato da attribuire a tale termine nei rapporti familiari e pedagogici, non può ritenersi lecito l'uso della violenza finalizzata a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, oramai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione, (se non addirittura di disposizione), da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice*” (Cass. Pen. n. 4904/1996).

lare vincolo, quindi i genitori, i fratelli, i maestri, i datori di lavoro, gli educatori di comunità, gli affidatari familiari, i medici o infermieri e comunque tutti coloro che hanno funzione di vigilanza sul minore. La norma prevede un aggravamento della pena allorquando si verifichi l'ulteriore elemento della violenza o della morte della persona offesa, anche nel caso di suicidio cagionato dallo stato di perturbamento psichico mosso a seguito dell'abuso perpetrato. Procedibilità d'ufficio.

Maltrattamento contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)

Per chiunque, al di fuori dei casi di abuso dei mezzi di correzione, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o per l'esercizio di un'arte o professione, l'ordinamento prevede una punizione dai 3 ai 7 anni⁴, pena aumentata se il fatto è commesso in presenza di una persona minore.

La finalità della disposizione è quella di punire chi infligge una serie di sofferenze fisiche e morali, reiterate e di salvaguardare il legame intercorrente fra persone appartenenti alla stessa famiglia⁵ o simile. Il soggetto attivo del reato è una persona che fa parte del nucleo familiare del minore o che comunque è convivente con quest'ultimo o alla quale il minore stesso (o altro soggetto) è affidato per ragioni di cura o custodia (possono essere responsabili, pertanto, anche insegnanti, educatori)⁶.

Nella nozione di famiglia sono ricompresi i casi di convivenza di fatto,

4 Secondo la giurisprudenza configura il delitto di maltrattamenti la condotta di chi, avuto in consegna un minore allo scopo di accudirlo, educarlo ed avviarlo ad una istruzione, consente che viva in stato di abbandono in strada per vendere piccoli oggetti e chiedere l'elemosina, appropriandosi del ricavato e disinteressandosi del suo stato di malnutrizione e delle situazioni di pericolo fisico e morale cui egli si trovi esposto (Cass. Pen. n. 3419/2006).

5 La giurisprudenza ha ribadito che per la configurabilità del reato non è necessario il requisito della convivenza o coabitazione, in particolare nei casi di separazione, consensuale o giudiziale, dei coniugi.

6 Secondo la giurisprudenza “l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da *animus corrigendi*, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti” (Cass. Pen, n. 11956/2017).

famiglia allargata e i casi in cui sia cessata l'effettiva coabitazione tra i membri della famiglia⁷. Procedibilità d'ufficio.

Abbandono di minore e omissione di soccorso (artt. 591 – 593 c.p.)

È prevista la punizione di chiunque abbandoni un minore di 14 anni ovvero abbandoni all'estero un minore di anni 18 (e che si trovi in una relazione concreta di fatto e di diritto con il minore⁸), nonché per chi ometta di dare immediato avviso all'Autorità del ritrovamento di un fanciullo minore 10 anni abbandonato: si cerca con tali disposizioni di tutelare l'integrità del minore, messa in pericolo da situazioni di carenza di cure e vigilanza, essenziali al bambino per evitare gravi danni alla persona⁹. Quando l'abbandono è compiuto dal genitore¹⁰ o dal tutore o dall'adottante le pene sono aumentate. Secondo la costante giurisprudenza è sufficiente uno stato di pericolo per la vita o l'incolumità del minore solo potenziale e non effettivo¹¹. Procedibilità d'ufficio.

7 La giurisprudenza afferma pacificamente che il delitto è configurabile in presenza di un rapporto stabile di convivenza, perché suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e mutua assistenza (Cass. Pen. n. 44262/2005).

8 La giurisprudenza ha previsto la punizione per il conducente dell'autobus di una scuola che lascia un piccolo alunno a terra in condizioni di pericolo dovute al luogo e tempo (pioggia battente in atto e strada a scorrimento veloce e fuori dal centro urbano) (Cass. Pen. n. 8833/2004).

9 Il reato è configurabile quando “*il genitore lasci il figlio minore in auto da solo per un lasso temporale idoneo a realizzare la messa in pericolo dell'incolumità del minore*” (Cass. Pen. n. 27705/2018).

10 Se non può in astratto escludersi che dietro scellerate inclinazioni delinquenziali dei figli vi siano colpevoli negligenze ed omissioni di vigilanza da parte dei genitori, ai fini della configurabilità del reato occorre la prova che quelle omissioni integrino, per ricorrenza e sistematicità, violazioni di doveri giuridici, tali da integrare abbandono, tale da esporre il minore o l'incapace ad una situazione di pericolo, anche potenziale per la sua incolumità. Pertanto, escludersi che possa desumersi la prova del reato a carico del genitore nella condotta del figlio minore che, anziché, recarsi a scuola, abbia commesso un furto in appartamento (Cass. Pen. 2006 n. 39411/2006).

11 Non sussiste reato se, pur sussistendo un abbandono, il minore, anche neonato, sia lasciato in condizione di venire certamente ed immediatamente raccolto dalla pubblica o privata assistenza con esclusione di ogni pericolo per la vita e l'incolumità personale.

La tutela della libertà

L'ordinamento giuridico italiano prevede varie ipotesi criminose per il caso in cui il minore sia vittima di un reato che ne violi la libertà personale o sessuale.

Violenza privata (art. 610 c.p.)

La norma punisce chiunque col proprio comportamento violento o intimidatorio eserciti una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo. Procedibilità d'ufficio.

Atti persecutori (Stalking art. 612 bis c.p.)

La legge prevede la punizione di chiunque con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero di ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aggravata se il fatto è commesso a danno di minore e in questo caso il reato è procedibile d'ufficio.

Il bene giuridico tutelato è rappresentato tanto dalla libertà morale della vittima quanto della sua libertà fisica. Per la configurabilità del reato, è necessario che si tratti di una condotta di minaccia o molestia causativa di disagi psichici nella vittima ovvero del timore per la propria incolumità e quella delle persone care ovvero di una alterazione delle proprie abitudini di vita.

Numerose sono state negli ultimi anni le pronunce giurisprudenziali in materia. Ad esempio la giurisprudenza ha stabilito che, per la configurazione del reato di stalking, anche in assenza di un incontro fisico tra vittima e imputato, sono sufficienti pochi messaggi via whatsapp e una telefonata dal tono minaccioso, che portano la persona offesa a modificare le proprie abitudini¹²; ed ancora la Cassazione nel 2018 pronunciandosi sulla relazione che sussiste tra atti di bullismo e stalking, ha statuito la condanna di due minori che, per tutto l'anno scolastico, avevano vessato un compagno di classe, producendo nella vittima uno stato di ansia e di paura per la propria

12 Cass. Pen. n. 61/2019.

incolumità, costringendola ad interrompere la frequenza scolastica: si tratta in quest'ipotesi di condotte che integrerebbero il reato di atti persecutori. Reato punibile a querela della persona offesa da proporre entro sei mesi.

Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)

Allorquando mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona, si esercitano poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero si riduca o mantenga una persona in stato di soggezione continuativa, è possibile ravvisare il reato di cui all'art. 600 c.p. Questo reato può avere particolare rilevanza nei casi di minori stranieri. Procedibilità d'ufficio.

Violenza sessuale (art. 609 bis e seguenti c.p.)

Il reato descritto dall'art. 609 bis c.p. comprende ogni comportamento, violento o minaccioso o compiuto con abuso di autorità, con il quale si costringe qualcuno a subire o a compiere atti sessuali¹³. La pena è aggravata se il reato è commesso: dall'ascendente, genitore anche adottivo o tutore, nei casi di violenza sessuale commessi confronti di persona con meno di 14 anni e/o di 10 anni; con l'uso delle armi o di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti; da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; se al minore derivi un pregiudizio grave. Procedibilità a querela non revocabile o d'ufficio se, ad esempio, la persona che ha subito la violenza non ha compiuto gli anni 18 o se il fatto è commesso da chi ha autorità sul minore.

13 La giurisprudenza ha espressamente riconosciuto che “nella nozione di atti sessuali si devono includere non solo gli atti che invalgono la sfera genitale ma bensì tutti quelli che riguardano zone del corpo note, secondo la scienza medica, psicologica, antropologica, come erogene. Tali quelle sono note come stimolanti l'istinto sessuale, sicchè detti atti, quando commessi su persona non consenziente o infraquattordicenne, ledono il bene protetto cioè la libertà sessuale del soggetto passivo”. Integra, ad esempio, il reato la condotta dell'imputato, un bidello di una scuola, che abbia baciato ripetutamente una ragazza, un'alunna della scuola, agendo in maniera repentina e quindi senza accertarsi del consenso della destinataria e anzi, prevedendone la manifestazione di dissenso (Cass. Pen. n. 37561/2006).

Atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.)

Il reato si configura quando vengono compiuti atti sessuali con minore di anni 14; l'età sale a 16 anni compiuti quando il colpevole ne sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o il di lui convivente ovvero altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, ecc., ovvero abbia con il minore una relazione di convivenza. Il colpevole non può invocare a propria scusante l'ignoranza dell'età dell'offeso¹⁴. La legge prevede in caso di condanna la perdita della responsabilità genitoriale oltre che l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in Istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Procedibilità d'ufficio.

Corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.)

Con tale disposizione viene punito chi compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farlo assistere. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza. È punito, altresì, chi fa assistere una persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere atti sessuali. Si tratta di un reato che può avere effetti devastanti sullo sviluppo della personalità in formazione. Procedibilità a querela o d'ufficio quando il minore non ha compiuto gli anni 14.

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Con tale fattispecie criminosa si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di co-

14 “Il colpevole non può addurre che la persona offesa dimostrasse un fisico di persona ultraquattordicenne oppure che avesse tenuto un comportamento tale da far presumere un superamento di quel limite di età”.

municazione, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione del materiale di cui all'articolo 600-ter. Procedibilità d'ufficio.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

Viene punita la rappresentazione con qualsiasi mezzo, di un minore di anni 18 coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni 18 per scopi sessuali. Il nostro ordinamento punisce, altresì, la detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.): è punito chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18. Il materiale pornografico può essere rappresentato anche da immagini virtuali (immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafiche non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali) realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse. Procedibilità d'ufficio.

RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE

La responsabilità penale

Quali sono i doveri e le responsabilità degli operatori, degli insegnanti, dei servizi socio-sanitari di fronte a situazioni di presunto maltrattamento e abuso ai danni di minorenni? Abbiamo visto che le varie tipologie di reato in danno ai minori vengono puniti a querela della persona offesa (l'azione penale si attiva solo se la persona offesa dal reato chiede la punizione del reo) ovvero sono procedibili d'ufficio (in questo caso l'Autorità procede indipendentemente dalla volontà della vittima).

Secondo il codice penale italiano i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio sono obbligati (artt. 331 e 334 del c.p.p. e gli artt. 361 e 365 c.p.) a denunciare i reati procedibili d'ufficio dei quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Occorre a questo punto dare una definizione di tali figure per comprendere se si rientra in tale nozione. Agli effetti di legge sono **pubblici ufficiali** *“coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi”* (art. 357 c.p.). Pertanto rientrano nel novero normativo le forze di polizia, i notai, i giudici, gli insegnanti.

Secondo la legge italiana per **incaricati di pubblico servizio** si intendono *“coloro i quali, a qualunque titolo prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”* (art. 358 c.p.). In tale nozione rientrano quindi il personale ATA, gli operatori dei servizi sociali e delle ASL, i sanitari, gli psicologi delle strutture pubbliche, gli assistenti sociali.

Allorquando uno dei suddetti soggetti omette di denunciare un reato perseguibile d'ufficio può vedersi a sua volta denunciato per il delitto di omessa denuncia (art. 361 c.p. violazione dell'obbligo di denuncia). Tali figure, infatti, hanno il compito di vigilare e garantire la tutela e la protezione dei minori più di chiunque altro.

Prima di procedere ad una segnalazione o al deposito di una denuncia occorrerà analizzare il singolo caso con attenzione cercando di comprendere se trattasi di una “situazione di pregiudizio” dei diritti dei minori o se sussista il “sospetto sufficientemente fondato” di un abuso, quindi procedere, a seconda delle circostanze, alla comunicazione al Servizio Sociale o alle competenti Autorità, che procederanno alle opportune indagini e ad approntare i necessari interventi.

La responsabilità civile

Come noto se un minore maggiore degli anni 14 compie un reato, che sia anche un abuso su un suo pari, è chiamato a rispondere personalmente

dinanzi al Giudice penale per i Minorenni posto che nel nostro ordinamento la responsabilità penale è di tipo personale, quindi attribuibile esclusivamente al soggetto che ha commesso il fatto.

Spesso però le azioni dei minori, che siano criminose o no, possono comportare una responsabilità di tipo civilistica nei confronti di terzi, danneggiati dall'agire del bambino/a o dell'adolescente. In questi casi le conseguenze possono ricadere sui genitori e sugli insegnanti.

Genitori. L'orientamento riconosce in capo ai genitori il dovere di educare adeguatamente e vigilare, in maniera attenta sui figli, cercando di correggerne comportamenti devianti. Secondo le disposizioni del codice civile, i genitori sono tenuti al risarcimento del danno, per presunta "*culpa in educando*" per i fatti commessi dal figlio. L'articolo 2048 del Codice Civile, primo comma, stabilisce infatti che "*Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi*". Gli stessi, sono, pertanto, oggettivamente responsabili a meno che non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto (anche in caso di separazione dei coniugi la responsabilità ricade su entrambi i genitori). Ma si tratta di un tipo di prova di difficile produzione, dovendosi dimostrare di aver educato e istruito adeguatamente il figlio, di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta, di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa¹⁵.

Secondo la giurisprudenza, la colpa del genitore risiede non tanto nell'impedire il fatto ma nel comportamento antecedente allo stesso, ovvero nella violazione dei doveri concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale. Di conseguenza è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni

¹⁵ La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che "*l'illecito commesso dal minore il quale, nel corso di una partita di calcio, colpisce con una violenta testata alla bocca un giocatore della squadra avversaria, mentre il gioco era fermo e senza aver precedentemente subito un'aggressione da parte della vittima, è riconducibile a carenze oggettive nell'attività educativa e, pertanto, di essa rispondono i genitori*" (Cass. Civ. 26200/2011).

sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore¹⁶. Inoltre, la colpa del genitore non coabitante non esclude la responsabilità del genitore stesso laddove sia dimostrata la carenza di educazione del genitore e di rapporti non costanti con il discendente.

Insegnanti e scuola. Il secondo comma dell'art. 2048 del codice civile stabilisce che "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*". L'insegnante ha un dovere di vigilanza e di conseguenza, in caso di comportamento illegittimo del minore affidatogli, viene addebitata una colpa presunta cioè una *culpa in vigilando*, come inadempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi. In questo caso la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Si tiene conto in questi casi dell'età e del grado di maturità dei ragazzi, della concreta situazione ambientale, etc. La giurisprudenza in diversi casi ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, per *culpa in vigilando*, a causa delle lesioni patite nella scuola da un minore salvo i casi in cui la scuola dimostri di adottare misure preventive (disciplinari e organizzative) atte a scongiurare situazione antigiuridiche.

Gli obblighi di sorveglianza e di tutela che gravano sulla scuola sono soggetti a precisi limiti spazio – temporali. A tale proposito, perché sia esclusa la configurabilità del reato di abbandono di minore, è necessario che la scuola al termine delle lezioni riconsegna il minore degli anni 11 a soggetto giuridicamente capace (maggiorrenne). Nel caso di minori di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, è possibile che la scuola si faccia rilasciare dagli esercenti la responsabilità genitoriale espressa autorizzazione per l'uscita autonoma. Tale facoltà è regolata dall'art. 19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172.

La responsabilità si estende ovviamente anche a viaggi, gite scolastiche, manifestazioni sportive organizzate dalla scuola.

¹⁶ Cassazione Civile n.15706/2012; n. 9556/2009.

TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Tutto il personale della scuola ha il dovere morale di segnalare alle autorità competenti la conoscenza o anche solo il sospetto di casi di abuso o comportamenti irrispettosi presuntivamente serbati nei confronti di minori o adulti vulnerabili.

Qualora si venga a conoscenza di un presunto abuso a danno di un minore ci si può rivolgere alle Forze dell'Ordine (Polizia o Carabinieri), alle Procure presso il Tribunale Ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni (in entrambi i casi con una denuncia querela o un esposto). La scelta di rivolgersi ai Servizi Sociali Comunali o ai Consultori ASL appare più opportuna allorché l'insegnante non abbia evidenza della commissione di reati ma meri sospetti. In questi casi i servizi svolgeranno un'indagine psico-sociale al fine di raccogliere ulteriori informazioni o elementi di valutazione.

Chiunque abbia notizia della presunta realizzazione, nell'ambito della scuola cattolica, di abusi o comportamenti irrispettosi nei confronti di minori o persone vulnerabili è chiamato a segnalare prontamente all'autorità giudiziaria dello Stato e a quella ecclesiastica i fatti appresi, affinché ciascuna autorità possa compiere prontamente i passi di propria spettanza, a tutela dei predetti soggetti indifesi, per ricercare la verità e promuovere la riparazione della giustizia ad opera del reo, se lesa. Nel processo penale, infatti, è prevista la possibilità di esercitare l'azione civile ai fini del risarcimento dei danni morali e materiali subiti dalla vittima attraverso la costituzione di parte civile.

La segnalazione presentata all'autorità scolastica non sostituisce in alcun modo la presentazione di una denuncia o querela alla autorità giudiziaria dello Stato.

L'obbligo di denuncia non implica che il denunciante abbia assoluta certezza della commissione del reato o della responsabilità penale dell'accusato. Non è un caso che l'art. 331 del codice di rito preveda espressamente che l'obbligo di denuncia sussiste anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La verifica del fondamento della *notitia criminis* spetta al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria all'uopo delegata. Paradossalmente l'attività di indagine compiuta, sep-

pur in buona fede, da non addetti ai lavori rischia di inquinare il quadro probatorio, che necessita per essere utilizzato di adeguate garanzie procedurali. Allorché il denunciante si limiti a riferire circostanze apprese o fatti oggettivamente accaduti non potrà mai configurarsi a suo carico il delitto di calunnia in quanto mancherebbe in radice la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato.

Qualora, invece, le accuse denunciate fossero false, specialmente quelle proposte al mero scopo di denigrare l'accusato, queste ultime sono gravemente lesive della dignità e della buona fama della persona accusata e dell'intera comunità ecclesiale; esse integrano un illecito meritevole di sanzione penale. Colui che è stato falsamente accusato ha il diritto di ottenere tutela risarcitoria e immediato ripristino della propria dignità.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per una più approfondita trattazione della materia, si segnalano i seguenti documenti e atti normativi, che devono essere conosciuti e condivisi da coloro che operano in una scuola cattolica.

- Codice di Diritto Canonico
- Norme sui Delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede (30 aprile 2001) e successive modifiche
- GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, in *AAS* 93 (2001) 737-739
- BENEDETTO XVI, *Rescriptum ex audientitia*, 21 maggio 2010, in *AAS* 102 (2010) 419-430
- FRANCESCO, motu proprio *Come una madre amorevole*, in *AAS* 108 (2016) 715-717
- FRANCESCO, *Lettera al popolo di Dio*, 20 agosto 2018
- FRANCESCO, motu proprio *Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, in *L'Osservatore Romano*, 10 maggio 2019, p. 10 (*Communicationes* 51 [2019] p. 23-33)
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone*

vulnerabili (24 giugno 2019): <https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2019/06/27/Linee-guida-per-la-tutela-dei-minori-e-delle-persone-vulnerabili.pdf>

- FRANCESCO, Cost. ap. *Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2021
- FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia*, 11 ottobre 2021
- DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, ver. 2.0, 5 giugno 2022

- Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e adolescenza, 29 novembre 1989
- Codice Penale
- Codice di Procedura Penale
- Codice Civile
- L. 1 ottobre 2012 n. 172

Una rassegna completa e in continuo aggiornamento dei documenti della Santa Sede sul tema si trova al link: https://www.vatican.va/resources/index_it.htm

Si segnala inoltre il 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023 “Educazione, equità, empowerment”, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia

GLOSSARIO

Bambino/a, ragazzo/a, minore

Nel testo, a seconda dei vari contesti, sono usati tutte e tre i termini per riferirsi a persone di minore età, ben consapevoli dei limiti linguistici in essi racchiusi. Rispetto all'uso del solo maschile come falso neutro per indicare sia maschi che femmine.

Raccomandazioni Commissione

Atti normativi dell'ordinamento europeo privi di efficacia vincolante che forniscono orientamenti strategici per gli Stati dell'Unione Europea con il mero invito a conformarsi ad un certo comportamento.

Procedibilità d'ufficio o a querela della persona offesa

I reati in danno ai minori per cui è prevista la punizione a querela della persona offesa determinano l'attivazione dell'azione penale solo se la persona offesa dal reato chiede la punizione del reo (possono presentare la denuncia querela i genitori, il tutore e il minore stesso che abbia compiuto quattordici anni), mentre per i reati procedibili d'ufficio l'Autorità procede indipendentemente dalla volontà della vittima.

Querela

Dichiarazione di volontà con cui la persona offesa da un delitto richiede all'Autorità giudiziaria di procedere contro chi ha commesso il fatto chiedendone espressamente la punizione. Deve essere presentata personalmente dalla stessa persona offesa o da un procuratore speciale. Il termine ordinario è per la presentazione è di 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, ovvero altro termine indicato dalla legge (come nel caso del reato di atti persecutori).

Denuncia

Atto formale con cui i privati, i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio comunicano all'autorità giudiziaria la notizia di un reato perseguibile d'ufficio.

LA CHIESA ITALIANA E LA TUTELA DEI MINORI

La Chiesa vuole essere sempre accanto alle vittime, a tutte le vittime, alle quali intende continuare a offrire ascolto, sostegno e vicinanza, non dimenticando mai la sofferenza che hanno provato. Le “Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili” approvate dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori, del 24 giugno 2019, hanno dato nuovo inizio e nuove modalità all’impegno comune per la prevenzione degli abusi di potere, di coscienza e sessuali nelle Chiese locali e negli Istituti di vita consacrata, nelle Associazioni e nei Movimenti. Si è trattata di una svolta nel tipo di approccio a questo gravissimo fenomeno. Ne sono testimonianza la cura educativa svolta nelle comunità ecclesiali (seminari, istituti di formazione, parrocchie, oratori, consultori, associazioni, movimenti, etc.) per l’educazione alla relazione e alla maturità affettiva e sessuale; la creazione della rete dei Referenti nei Servizi per la Tutela dei Minori in tutte le Diocesi italiane e di numerosi Centri di ascolto per la raccolta di denunce e segnalazioni; la pubblicazione di tre Sussidi per formare gli operatori pastorali e adottare misure per contrastare i rischi e rendere più sicuri gli ambienti; la promozione di numerosi incontri di informazione e formazione a favore del clero e dei religiosi, dei catechisti e laici educatori e allenatori e degli operatori della Caritas; la celebrazione della Giornata nazionale di preghiera del 18 novembre, data scelta dall’Europa per combattere il fenomeno e sostenere le vittime.

Il Servizio Nazionale e la rete territoriale

A seguito del documento, nello stesso anno 2019 è stato istituito il Servizio Nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili (SNTM), e nel corso degli anni successivi, 16 Servizi Regionali con 16 Coordinatori e 16 Vescovi incaricati e 226 Servizi Diocesani per la tutela dei minori, ciascuno guidato da un Referente diocesano.

Il Servizio Nazionale per la tutela dei minori è chiamato a offrire alla Conferenza Episcopale Italiana, alle Chiese particolari, agli Istituti di Vita Consacrata e alle Società di Vita Apostolica, alle Associazioni e alle altre realtà ecclesiali un supporto per quanto attiene alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Tra i primi compiti, al Servizio sono affidate la promozione e l’accompagnamento delle attività di prevenzione e forma-

zione a livello territoriale. A tale scopo, è stato chiesto a ogni Conferenza Episcopale Regionale di incaricare un Vescovo al fine di accompagnare la costituzione dei servizi regionali e interdiocesani, a partire dalla sollecitazione ai Vescovi del territorio per l'individuazione di validi referenti diocesani. Nella loro scelta si è sensibilizzata soprattutto la rete dei Consulenti familiari, al fine di valorizzare esperienze e competenze, che saranno ulteriormente approfondite con appositi corsi di formazione.

Tre sussidi per la formazione

Per la formazione il SNTM ha predisposto e messo a disposizione finora tre Sussidi, presenti nel sito del Servizio Nazionale.

Il primo ha come tema “Le ferite degli abusi”, perché vuole aiutare tutti ad aprire gli occhi e a entrare in una materia spesso sconosciuta, complessa e drammatica.

Nel secondo, “Le buone prassi in Parrocchia”, vengono raccolte indicazioni e suggerimenti per rendere sani e sicuri gli ambienti ecclesiali, le principali attività religiose, formative, aggregative che in essi si svolgono. Si chiede anche una attenzione speciale, e nuova, circa le persone che collaborano con ruoli importanti o di volontariato, perché siano selezionate e formate. Si potranno così evitare errori di persona e reati gravissimi. Anzi queste persone potranno divenire operatori di tutela e protezione verso i più piccoli e i fragili.

Il terzo Sussidio è rivolto ai formatori dei chierici, dei seminaristi e dei religiosi (e delle religiose), perché già dalla prima formazione si deve tenere presente il tema degli abusi, sia nella selezione dei candidati sia soprattutto nella loro formazione umana e spirituale. Anche qui si tratta di evitare e prevenire errori di valutazione che possono avere conseguenze dolorose per i ragazzi e anche per le comunità ecclesiali.

Per approfondire:

Servizio Nazionale per la tutela dei minori

Via Aurelia, 468 - 00165 Roma - tel. 06 66398225

tutelaminori@chiesacattolica.it

<https://tutelaminori.chiesacattolica.it>

BUONE PRATICHE

Negli anni recenti, diverse congregazioni dal carisma educativo e federazioni di scuole cattoliche hanno elaborato delle proprie linee guida o prassi per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili e promosso iniziative di sensibilizzazione e formazione. In questa sezione sono presentati alcuni esempi fra gli altri.

ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA

In data 12 ottobre 2020 l'Ispettorica Salesiana Lombardo Emiliana (ILE) ha adottato le proprie Linee guida per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili aventi quale obiettivo la tutela da abusi e da comportamenti sessualmente inappropriati o, comunque, irrispettosi, commessi in ambito ecclesiale da salesiani appartenenti all'Ispettorica o da altri chierici, religiosi o laici che, a qualsiasi titolo (ad esempio docenti, catechisti, volontari, ecc.), operano all'interno degli ambienti salesiani in Lombardia, Emilia Romagna, San Marino e nel Canton Ticino della Svizzera.

L'Ispettorica ha inoltre costituito una Commissione, formata da religiosi salesiani e professionisti, anche laici, altamente qualificati in ambito medico/psichiatrico, psicoterapeutico, pedagogico, giuridico e teologico-pastorale. Particolare attenzione è posta sulla prevenzione. Si legge infatti nel testo delle Linee guida: "Per contrastare la gravità dell'abuso, la prevenzione è la principale ed essenziale risposta salesiana, anche per difendere il valore della testimonianza cristiana e dell'azione educativo-pastorale della vita consacrata. Per tale motivo ILE si impegna a garantire nei propri ambienti un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra i fedeli, in specie quelli più indifesi, e di serena partecipazione alle attività proposte, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione di ogni forma di abuso o condotta comunque irrispettosa".

Il documento si sofferma quindi sulla trattazione delle segnalazioni, sulla cura della vittima, l'accompagnamento dei colpevoli, i rapporti con le autorità civili e sugli aspetti legati all'informazione e alla comunicazione. Il testo delle Linee guida può essere scaricato dal sito:

<https://www.salesianilombardiaemilia.it/case/servizio-per-la-tutela-dei-minori/>

FONDAZIONE GESUITI EDUCAZIONE

Numerose sono le iniziative messe in campo dalla Fondazione Gesuiti Educazione, che mette in rete le scuole ignaziane della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù in Italia, Malta e Albania.

L'impegno per garantire la costruzione di una cultura della sicurezza nelle istituzioni educative si è tradotto in seminari di formazione e corsi online per i rappresentanti di ogni scuola. Inoltre, sono stati redatti protocolli specifici secondo le indicazioni del manifesto "Jesuit Schools: a living tradition in the 21st century" (2019), che chiede a ogni scuola di dotarsi di linee guida che descrivano una corretta condotta etica e professionale per tutti coloro che prestano servizio nelle scuole, siano essi gesuiti, impiegati o volontari; programmi sistematici di formazione permanente per tutti i membri della comunità scolastica, protocolli che rispondano efficacemente a ogni segnalazione di abuso.

Fra le misure previste nelle scuole, si segnalano in particolare:

- la figura del *Referente per la protezione dei minori*. Si tratta di un docente della scuola, con almeno 5 anni di esperienza e diversi corsi di formazione alle spalle. Fra i suoi compiti vi sono quelli di fornire consulenza e supporto allo staff della scuola; provvedere a colloqui con alunni, familiari e addetti della scuola; ricevere segnalazioni e redigere rapporti scritti.
- La definizione e divulgazione di una *dichiarazione formale d'impegno per la protezione dei minori dagli abusi*, che preveda l'impegno ad adottare la policy come regolamento interno vincolante per tutti gli addetti della scuola.
- La predisposizione di un *piano della vigilanza* all'interno degli ambienti della scuola, in grado di garantire la costante e corretta vigilanza sui minori, anche in relazione alle diverse fasce di età.
- La definizione di una *procedura per il reclutamento del personale* che opera a contatto con i minori che assicuri in merito allo svolgimento di tutti i necessari controlli in fase di selezione e di affiancamento nel primo periodo di lavoro.
- La *comunicazione all'utenza* ed a tutte le altre parti interessate delle azioni adottate per garantire la protezione dei minori, secondo il prin-

cipio della trasparenza.

- La definizione di un *Codice Etico* dettagliato per tutto il personale che opera a contatto con i minori, diretto a garantire che tutto il personale osservi, nel rapporto con i minori, modalità corrette ed uniformi, evitando qualunque situazione possa ingenerare sospetti o malintesi nella relazione tra adulto e minore.
- La *formazione iniziale e continua* di tutto il personale che opera a contatto con i minori per garantire la conoscenza e la comprensione delle regole previste dalla policy della scuola e dalla legge.

FIDAE

“Protezione dei minori e contrasto al bullismo” è il titolo del corso di formazione di 16 ore promosso dalla FIDAE nazionale. L’iniziativa è già stata attivata in alcune città ed è in calendario in diverse realtà locali, alla luce delle numerose richieste. Di seguito, una scheda di presentazione del progetto.

Obiettivi

Il progetto si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) Esaminare ed approfondire la normativa internazionale e nazionale in materia di protezione dei minori, con particolare riferimento alle Convenzioni internazionali, alle indicazioni della Santa Sede e della Conferenza Episcopale Italiana, alla legislazione nazionale, alle linee di orientamento ministeriali sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo ed alla normativa tecnica volontaria, a partire dalla Prassi di Riferimento 42:2018 elaborata da UNI su proposta di FIDAE.
- 2) Acquisire sufficienti informazioni per definire, all’interno della scuola, un modello organizzativo orientato alla protezione dei minori, che comprenda tutte le attività previste dalla normativa sopra evidenziata (redazione di policy e regolamenti, formazione del personale, creazione di un organo interno di controllo, attività ispettiva interna, segnalazioni alle pubbliche autorità).

3) Impostare la documentazione necessaria per il conseguimento della certificazione antibullismo in conformità alla PdR 42:2018.

4) Potenziare le conoscenze del personale scolastico in materia di protezione dei minori e favorire l’adozione di comportamenti corretti.

Per questa ragione, una parte del corso viene svolta in modalità laboratoriale, consentendo ai partecipanti di utilizzare le conoscenze acquisite nella parte teorica al fine di impostare, con la guida dei formatori, un modello organizzativo per la protezione dei minori.

Risultati attesi

Il corso è rivolto al raggiungimento dei seguenti risultati:

- acquisizione delle necessarie conoscenze normative per operare in modo attento e consapevole nella gestione del rapporto con i minorenni e le persone vulnerabili;
- comprensione dei rischi legali e deontologici connessi al proprio ruolo professionale, sia per i propri comportamenti sia per i profili di “colpa in vigilando” e responsabilità per omessa denuncia;
- miglioramento della conoscenza normativa e organizzativa del personale che opera a contatto con minori;
- riesame ed aggiornamento dei regolamenti e delle procedure in vigore;
- impostazione di un modello organizzativo per la protezione dei minori conforme alle indicazioni normative internazionali, nazionali, ministeriali ed ecclesiali;
- possibilità di mettere a frutto il lavoro impostato nel corso ai fini di un’eventuale certificazione antibullismo della scuola.

Valutazione degli apprendimenti

A livello di progetto, si monitorerà e valuterà il grado di conseguimento degli obiettivi di apprendimento dei partecipanti, così come previsti nel piano didattico di ciascun progetto, strutturato a sua volta in moduli formativi. La verifica dei risultati di apprendimento avverrà con la somministrazione di un questionario finale.

Alla fine del progetto formativo, anche ai fini della valutazione finale e

complessiva dell'intervento, sarà somministrato a ciascun partecipante un questionario sul suo grado di soddisfazione e uno di valutazione del formatore. L'attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza obbligatoria prevista dalla normativa delle ore totali, fatto salvo la verifica delle conoscenze acquisite.

Moduli didattici del progetto/corso

Modulo 1 - Il quadro normativo per la protezione dei minori

Durata: 4 ore.

Contenuti: Presentazione della normativa nazionale ed internazionale in materia di protezione dei minori con particolare riferimento a:

- convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo;
- codice penale;
- codice civile;
- legge 71/17 sul cyber bullismo;
- linee di orientamento ministeriale gennaio 2021 sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole;
- PdR UNI 42:2018 per il sistema di gestione antibullismo.

Conoscenza in esito: Conoscenza e comprensione del quadro normativo in materia di protezione dei minori.

Competenza in esito: Essere in grado di gestire le situazioni di rischio connesse a possibili abusi su minori.

Modulo 2 - Costruzione di un sistema di gestione per la protezione dei minori - laboratorio

Durata: 8 ore.

Contenuti: Revisione della documentazione in vigore e predisposizione delle ulteriori procedure necessarie per garantire la conformità della scuola alla normativa cogente e volontaria in materia di protezione dei minori e la promozione di buone prassi da parte del personale. Predisposizione della documentazione in grado di consentire alla scuola il conseguimento della certificazione antibullismo.

Conoscenza in esito: Comprensione dei contenuti e delle caratteristiche di un sistema per la protezione dei minori.

Competenza in esito: Ideare modello per la protezione dei minori con regole di comportamento, procedure operative, procedure per le segnalazioni e sistema interno di audit e controlli.

Modulo 3 - Audit interno sull'applicazione del sistema di gestione per la protezione dei minori - laboratorio

Durata: 4 ore.

Contenuti:

- Verifica dell'effettiva attuazione del sistema costruito nel Laboratorio precedente.
- Supporto nella soluzione delle criticità e delle problematiche riscontrate.
- In caso di certificazione antibullismo, verifica dell'idoneità della scuola a richiedere la visita di certificazione e indicazione delle misure eventualmente da completare a tale scopo.

Conoscenza in esito: Metodi adeguati a risolvere le criticità riscontrate sul campo.

Competenza in esito: Saper risolvere le situazioni critiche connesse alla protezione dei minori; essere in grado di programmare una verifica interna sul rispetto delle regole per la protezione dei minori; saper preparare la verifica per la certificazione antibullismo della scuola, se richiesta.

Modalità formativa: aula, videoformazione.

Docenza: esperti in ambito pedagogico, legale, giuridico.

Per informazioni: FIDAE – via della Pigna, 13A - 00186 Roma; tel. 06.69880624; email info@fidae.it

INDICE

INTRODUZIONE	3
PRESUPPOSTI DI FONDO	7
La scuola	8
Il progetto educativo	9
L'alunno al centro	12
Le altre figure della comunità educante	13
Il codice etico	18
La formazione delle figure educative	18
MALTRATTAMENTO, ABUSO E SCUOLA	20
Maltrattamento, abuso e trauma	22
Trauma e conseguenze	23
Osservare, ascoltare, accogliere, tessere reti per rilanciare	25
STRUMENTI	31
Lo sviluppo della cultura dei diritti delle persone di minore età	32
Le forme di abuso a danno delle persone di minore età nell'ordinamento giuridico italiano	35
Responsabilità penale e civile	44
Trattazione delle segnalazioni	48
Normativa di riferimento	49
Glossario	51
APPENDICI	
LA CHIESA ITALIANA E LA TUTELA DEI MINORI	52
BUONE PRATICHE	55

